

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circoscrizione del Tribunale di Catania

- D. Lgs. 81/2008:
- Sintesi normativa e criticità applicative
 - Catania 22 ottobre 2014

Commissione lavoro ODCEC Catania

Il quadro normativo

TESTO UNICO

- D. Lgs. 81/2008
- Composto da XIII titoli 306 articoli e 52 allegati tecnici
- Entrato il vigore il 15 maggio 2008
- Correttivo D. Lgs. 106/2009

LEGGI SPECIALI

- Disposte per regolare nei suoi aspetti specifici l'obbligo di igiene e sicurezza gravante sul datore di lavoro
- (Antincendio DPR 577/1982, L.818/1984, DPR 37/1998, Radiazioni ionizzanti, Apparecchi a pressione ecc)

Abrogazioni

- DPR 547/55
- DPR 164/56
- DPR 303/56 con l'eccezione dell'art. 64 sulle modalità di ispezione
- D.Lgs.n. 277/91
- D.Lgs.n. 626/94
- D.Lgs.n. 493/96
- D.Lgs.n. 494/94
- D.Lgs.n. 187/05
- Art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 Luglio 2006 n. 2230,
- Convertito da L.5/8/06 n. 248
- Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 Agosto 2007, n. 123
- E "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso."

Indice dei titoli

- Titolo I Disposizioni generali
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di sicurezza
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Videoterminali
- Titolo VIII Agenti fisici
- Titolo IX Sostanze pericolose
- Titolo X Agenti biologici
- Titolo XI Atmosfere esplosive
- Titolo XII Disposizioni penali
- Titolo XIII Disposizioni finali

Titolo I I sistemi della prevenzione

ISTITUZIONALE Il camp	po di applicazione I nuovi strumenti di regolazione leggera La vigilanza Le sanzioni
 GESTIONALE Image: Control of the control of the	Gli obblighi del datore di lavoro Gli adempimenti e le semplificazioni amministrative La Valutazione dei Rischi Disposizioni sul lavoro autonomo La sorveglianza sanitaria
DELLE RELAZIONI SOCIALI	
•	Formazione e Consultazione dei
	lavoratori
	Organismi paritetici
	Fondo per la Bilateralità

I principi della legge

- Garantire la tutela uniforme di tutti i lavoratori/trici e prestatori d'opera anche se non retribuiti
- Eliminare le differenze di trattamento per genere, età e condizioni delle lavoratrici
- Una rivisitazione delle attività di vigilanza
- La revisione del sistema sanzionatorio
- Una maggiore compartecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Campo di applicazione

(art. 3)

A tutti i settori di attività pubblici e privati

A tutte le tipologie di rischio

A tutti i lavoratori/trici, subordinati e autonomi ed equiparati

Deroghe per datori di lavoro:

- •Forze armate e di Polizia; Vigili del fuoco
- soccorso pubblico e difesa civile;
- servizi di protezione civile;
- strutture giudiziarie, penitenziarie e destinate per finalità istituzionali alle attività di ordine e sicurezza pubblica;
- università e istituti di istruzione universitaria;
- istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
- uffici all'estero;
- •mezzi di trasporto aerei e marittimi; archivi;
- biblioteche e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

Segue deroghe:

settore agricolo, per le imprese medie e piccole che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative, anche con il sistema dei voucher/buoni lavoro è prevista la semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

<u>Visita medica</u>: a carattere biennale valida anche per altri datori di lavoro gli <u>adempimenti relativi alla informazione e formazione</u>, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, specificamente certificati, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi

Ai lavoratori sono equiparati:

- Il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto
- L'associato in partecipazione ex art. 2549 cod. civ
- I soggetti beneficiari di tirocini formativi e orientamento L. 196/97
- Allievi di corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici ecc
- I volontari del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile
- I lavoratori socialmente utili

Deroghe per i lavoratori

- <u>Lavoratori somministrati</u>: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
- <u>Lavoratori in distacco</u>: obblighi di prevenzione e protezione a carico del distaccatario – il distaccante fornisce informazione in merito ai rischi tipici per le mansioni che dovrà svolgere
- Lavoratori a progetto o co.co.co : le norme di applicano solo se la prestazione lavorativa si svolge sul luogo di lavoro del committente


segue

- <u>Lavoratori/prestatori di lavoro occasionale accessorio</u>: si applicano tutte le norme previste dal t.u. escluso i piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato e l'assistenza domiciliare ai bambini, algi anziani, agl iammaliati e ai disabili
- <u>Lavoratori in telelavoro</u>: che eseguono una prestazione lavorativa a distanza – si applicano le disposizioni in materia di video sorveglianza indipendentemente dal luogo della prestazione
- <u>Lavoratori a Domicilio e Portieri di condominio (se rientrano ne campo di applicazione del ccnl)</u>
 obblighi di informazione e formazione artt- 36 e 37 consegna dei DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Lavoratori autonomi e volontari

- si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26 :
- Nei confronti dei **lavoratori autonomi** di cui all' art.2222 c.c
- Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'art.230 – bis c.c. e dei soci di società semplice e operanti nel settore agricolo
- Nei confronti dei **volontari** che prestano servizio presso un datore di lavoro
- Art 21: prescrive l'obbligo di "Utilizzo delle attrezzature conformi alle disposizioni di cui al titolo III- Munirsi di dpi -Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia"
- **da facoltà**, **con oneri a proprio carico** "di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare ai corsi di formazione specifica previsti dalla normativa"

Protagonisti della sicurezza aziendale



Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro che ha la responsabilità dell'organizzazione ed esercita i poteri di spesa



- Organizza il sistema di prevenzione e protezione
- Nomina il medico competente
- Designa gli incaricati alle emergenze e alla prevenzione incendi e al primo soccorso
- Adotta le misure di prevenzione dei rischi
- Adempie agli obblighi di formazione, informazione e addestramento



- Effettua la valutazione dei rischi
- Elabora il documento dvr
- Consegna ai lavoratori i DPI
- Comunica il nominativo del Rls all'Inail
- In caso di appalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
- Convoca la riunione periodica delle unità produttive con più di 15 lavoratori

Comunicazione nominativo rls

- Art.18 lettera f) d.lgs. 81/2008 modificato da art.13 lettera f) del d.to lgs. 106/2009
- La comunicazione va fatta telematicamente in caso di nuova nomina o designazione
- Deve essere effettuata per singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva
- Per la prima comunicazione non bisogna piu' tenere conto della situazione al 31/12/2008
- La mancata comunicazione e' sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500


Delega di funzioni



- <u>Può delegare</u> alcune funzioni con atto scritto avente data certa
- Mantiene l'obbligo di vigilanza sul delegato
- Non può delegare:

la valutazione dei rischi la designazione del Rspp

Preposti/Dirigenti



- Il Datore di lavoro dovrà formare i Preposti con una formazione specifica aggiuntiva rispetto agli altri lavoratori.
- Per i Dirigenti, la formazione specifica è strutturata in quattro moduli formativi con verifica finale.

Selezione degli obblighi principali del datore di lavoro

Non delegabili

- Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- Designare RSPP

Delegabili

- nominare il medico competente
- designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza
- richiedere ai lavoratori e al medico competente l'osservanza delle norme vigenti di loro competenza
- aggiornare le misure di prevenzione
- adottare le misure per il controllo delle emergenza
- evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l'ambiente
- fornire i DPI ai lavoratori
- fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento
- munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento
- fornire al SPP e al medico informazioni
- consultare il RLS e consegnargli copia del DVR
- denunciare all'INAIL gli infortuni
- riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l'anno; aziende < 15 dip. su variazioni e richiesta)
- comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS


Art.17 delega di funzioni

- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, se non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifi ca natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai Modelli di Gestione.



 Rspp: Responsabile del servizio di prevenzione protezione, datore di lavoro o consulente esterno all'azienda

 Aspp: addetto al servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 designata dal datore di lavoro

Rspp/ Datore di lavoro (art. 34)

SI (art. 34)

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 dipendenti

NO (art. 31 c.6)

- Aziende industriali a rischio di incidente rilevante
- Centrali termoelettriche
- Aziende estrattive e minerarie
- •Aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private

Obbligo formativo e di aggiornamento datore di lavoro / rspp

RISCHIO
BASSO
16 ORE
Uffici e servizi
Commercio
Artigianato
Turismo

RISCHIO
MEDIO
32 ORE
Agricoltura
Pesca
Pubblica
amministazione
Istruzione
Trasporti
Magazzinaggio

ALTO
48 ORE
Costruzioni
Industria
manifatturiera
Legno
Energia
Rifiuti
Raffinerie
Chimica
Sanità
Servizi
residenziali

RISCHIO


Fino al 31/12/96

Dal 01/01/97

Dal 15/05/08


- Il Datore di lavoro poteva comunicare con racc. A.R. di voler svolgere il ruolo di Rspp senza aver fatto formazione specifica. (esonerati ai sensi del T.U.)
- Il Datore di lavoro doveva frequentare un corso di 16 ore e poi inviare racc. A.R. per lo svolgimento del ruolo di Rspp.
- Il Datore di lavoro deve frequentare il corso in base al rischio dell'attività. E' stato abrogato l'obbligo della comunicazione.

Prevenzione incendi, evacuazione rapida, emergenza




- Vengono designati in modo congruo in funzione della valutazione dei rischi
- I lavoratori designati devono partecipare ad un corso specifico di formazione sulla base del rischio basso, medio o alto
- Nelle aziende a basso rischio fino a 5 lavoratori il Ddl puo' ricoprire il ruolo previa formazione specifica

Lavoratori primo soccorso




- I lavoratori designati non possono esimersi dall'incarico
- Devono partecipare ad un corso di formazione specifico con rilascio di attestato
- Sono soggetti ad aggiornamento triennale
- Nelle aziende a basso rischio al di sotto dei 5 lavoratori il Ddl puo' ricoprire il ruolo previa formazione specifica

Diritti dei lavoratori




- Diritto alla informazione, formazione e addestramento
- Diritto alla nomina di un rappresentante della sicurezza aziendale, o di comparto o territoriale
- Diritto alla tutela e sorveglianza sanitaria

Obblighi e doveri dei lavoratori




- Osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
- utilizzare correttamente i dpi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro
- Partecipare ai programmi formativi
- Sottoporsi ai controlli sanitari
- In caso di appalto utilizzare il cartellino di riconoscimento

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



- Deve essere presente in tutte le aziende o unità produttive
- Se inf. a 15 dip e se non eletto si fa ricorso al rsl Territoriale
- Se sup a 15 dipendenti deve essere designato tra le RSA – solo in assenza delle RSA deve essere eletto all'interno dell'azienda
- Rinvio alla contrattazione collettiva per modalità elezioni e gestione permessi
- Ministero del lavoro risposta a int. N. 20 del 6 ottobre 2014


Per azienda o unità produttiva



Fino a 200 lavoratori	1 RLS
Da 201 a 1000	3 RLS
Oltre 1.000	6 RLS

Ministero del lavoro risposta a interpello n. 17 del 6 ottobre 2014 "Rls di gruppo"

Diritti e doveri del rls (art.50)



- Ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art.37 di minimo 32 ore e relativo aggiornamento periodico a carico del datore di lavoro e in orario di lavoro
- Accede ai luoghi di lavoro
- Riceve le informazioni relative al documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35
- Puo' fare ricorso alle autorità competenti per segnalare misure non idonee alla prevenzione del rischio
- Formula osservazioni e viene sentito in occasione di verifiche ispettive

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLSt (art. 48)

- Aziende con meno di 15 dipendenti ove non sia stato eletto il rsl
- le funzioni sono esercitate da RLST o RLSSP (di sito produttivo)
- Le aziende dove non è stato eletto l'RLS partecipano al Fondo ex art.52 con versamento di un contributo annuale pari a 2 ore lavoro per il numero dei lavoratori in forza
- RLST incompatibili con altre funzioni sindacali
- Il Rlst redige una relazione annuale al Fondo ex art. 52 sulle attività svolte


La formazione del rls

- deve frequentare un corso di formazione della durata di 32 ore i cui contenuti minimi sono indicati dal d.m. 17 gennaio 1997
- La formazione e' obbligatoria e a carico del datore di lavoro e deve avvenire in orario di lavoro, utilizzando permessi retribuiti come previsti dalla contrattazione collettiva
- La formazione del rls territoriale e' a carico del fondo Bilaterale ex art.52

Computo dei lavoratori art.4

- Al fine di determinare il numero dei lavoratori dal quale il d.lgs. 81/2008 fa discendere particolari obblighi non sono computati:
- I collaboratori familiari
- I soggetti beneficiari dei tirocini formativi
- Gli allievi e i partecipanti ai corsi di formazione
- I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti
- I lavoratori in prova
- I lavoratori che prestano prestazioni occasionali di tipo accessorio
- I volontari
- I lavoratori socialmente utili
- I lavoratori autonomi di cui all'art.2222
- I co.co.co. E i co.co .pro. Ove la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente
- ▶ I lavoratori utilizzati mediante somministrazione
- I lavoratori utilizzati mediante somministrazione e i lavoratori part time si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di un semestre

Il medico competente



- Viene nominato dal datore di lavoro in presenza di attività lavorative soggette a rischio sanitario "tabellato"
- Partecipa alla redazione del DVR
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35
- Programma le visite mediche preventive e periodiche
- Rilascia i giudizi di idoneità
- " Ministero del lavoro risposta a interpello n. 18 del 6 ottobre 2014 : orario delle visite mediche "

La Valutazione dei rischi (art. 28)

Oggetto di valutazione: "tutti i rischi per la sicurezza, compresi rischi particolari, quali quelli da stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, il lavoro notturno, le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri paesi.

Contenuto:

- •a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati
- c) il programma delle misure
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione e i ruoli dell'organizzazione aziendale
- e) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, il medico ove nominato
- •f) le le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Il DVR deve avere <u>data certa o attestata</u> dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del rspp, del rls e, ove previsto, dal medico competente

Modalità di effettuazione della VdR (art .29)

- 1. Collaborazione con RSPP e medico competente
- 2. Consultazione del RLS

Documento dinamico e non statico

- > 3. Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
- 4. Il DVR e il DUVRI (documento unico valutazione dei rischi da interferenze) devono essere custoditi presso l'unità produttiva
- In caso di costituzione di nuova impresa va redatto entro 90 gg
- > 5. DVR STANDARDIZZATO: in vigore dal 31/05/2013 invece dell'autocertificazione per le aziende al di sotto dei 10 lavoratori
- Può essere utilizzato anche da aziende fino a 50 dipendenti se a rischio basso
- ▶ 6. DVR "modello semplificato": con decreto del ministero del lavoro per le aziende a basso rischio (art. 32 del D.L. 69/2013 decreto del fare)

Rapporti Bilaterali e Consultazione dei lavoratori: gli Organismi Paritetici

- Gli Organismi Paritetici sono costituiti da associazioni datoriali e sindacali più rappresentative
- Funzioni
- Ricevono istanze su controversie in materia di sicurezza
- Intervengono per la programmazione della formazione
- Partecipano alla elaborazione e la raccolta di buone prassi
- sviluppo di azioni di prevenzione
- assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti
- possono effettuare sopralluoghi se provvisti di personale tecnico competente
- annualmente inviano una relazione al Comitato regionale di coordinamento
- comunicano alle aziende e alle ASL i nomi degli RLST

Rapporti Bilaterali e Consultazione dei lavoratori – Il Fondo paritetico per la bilateralità

- Presso l'INAIL è costituito un Fondo per gli RLST e la loro formazione (50%) <u>che interviene per :</u>
- Il finanziamento alla formazione degli imprenditori e dei lavoratori autonomi
- sostegno agli Organismi Paritetici
- Si sostiene con finanziamenti provenienti da:
- >- contributi delle aziende che non hanno all'interno il RLS
- >- sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

sistema istituzionale

- Comitati di coordinamento delle attività di vigilanza (art. 5, Regioni e Prov.Autonome)
- Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6, Min.Lavoro, quadripartita)
- Comitato regionale di coordinamento (art.7 Min.Salute)
- Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro)
- SINP: Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8)....banche dati unificate, dati provenienti da denunce di infortunio, verifiche ispettive, denunce assicurative Inail ecc

•

Vigilanza e sospensione delle att<mark>ività</mark> (Artt. 13 e 14)

Competenza ispettiva primaria all' ASL

Competenza integrativa ad altri Enti : Ministero del lavoro DTL, Vigili del Fuoco

Art.14 norme di contrasto del lavoro sommerso

prevede la sospensione immediata dell'attività lavorativa (può essere adottata sia da Ispettorato del lavoro che da ASL) per le seguenti motivazioni:

- lavoro irregolare (20%)
- violazioni orario
- per "gravi e reiterate" violazioni in materia di sicurezza sul lavoro : in attesa di essere individuate con decreto si considerano quelle indicate dall'All. I

Chi ignora il provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi

In caso di Appalti e somministrazione

- <u>Verifica dei requisiti tecnico- professionali</u> dell'appaltatore o del lavoratore autonomo
- Ministero del Lavoro comitato degli interpelli
- Risposta ad int. N. 3/2014 ... "certificato cciaa e autocertificazione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti tecnico-professionali sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità "
- Art.26 co.5: nullità dei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto privi della specifica indicazione dei costi della sicurezza riferiti allo specifico appalto
- Redazione del Pos semplificato: (art .104 bis introdotto con il Decreto del Fare convertito in L. 98/2013)

Sistema sanzionatorio

- Reati contravvenzionali
- Con pena prevista a carattere penale (arresto) con estinzione tramite pagamento di ammenda
- Sanzioni di carattere generale e di carattere speciale
- (la sanzione speciale prevale su quella generale)
- Sanzioni per tutti i soggetti che partecipano al sistema della sicurezza
- Sistema della prescrizione : l'organo di vigilanza prescrive l'ottemperanza ad obblighi di legge pur sanzionando l'illecito

Criticità

- Libretto del cittadino e formazione
- Comunicazioni Inail /Infortuni/registro infortuni/ avvio del SINP
- Comunicazione RLS
- Sorveglianza sanitaria/formazione e orario di lavoro
- I Costi diretti e indiretti della sicurezza (art. 15 co. 2 nessun onere per il lavoratore)
- Procedura di valutazione dei rischi standardizzatanon proprio semplificata

opportunità

- Utilizzo di agevolazione contributive e normative in merito alle assunzioni
- riconoscimento della regolarità contributiva
- Ruolo del RSPP può essere ricoperto da soggetti esterni all'azienda con opportuna formazione
- Modello di organizzazione e gestione : se efficacemente adottato può essere esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- ASPETTO SOCIALE DELLA PREVENZIONE